



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione generale per gli incentivi alle imprese

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

**VISTA** la nota di autorizzazione SG (96) D/5815 del 26 giugno 1996, con la quale la Commissione europea ha informato le autorità italiane di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti sopra citato, a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE, nonché degli articoli 61 e 62 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

**VISTA** la nota della Commissione europea del 14 dicembre 2000, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'aiuto di cui sopra, avendo le autorità italiane adottato le opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato;

**VISTA** la successiva nota di autorizzazione della Commissione europea del 18 settembre 2003, C(2003) 3365, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo *ex lege* n. 181/1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, in presenza di crisi settoriali localizzate;

**VISTE** le ulteriori estensioni degli incentivi *ex lege* n. 181/1989 riconducibili alla predetta autorizzazione comunitaria del 18 settembre 2003 e approvate con le seguenti norme: articolo 1, commi 265-268, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 11, commi 8 e 9, della legge 14 maggio 2005, n. 80; articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 37 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, nonché con delibera CIPE n. 29 del 22 marzo 2006;





**VISTE** le disposizioni contenute nelle delibere del CIPI 13 ottobre 1989, 12 aprile 1990, 28 giugno 1990, 20 dicembre 1990, nel decreto ministeriale 21 ottobre 2002, registrato con il n. 1120578, nel citato articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle delibere del CIPE n. 130 del 23 dicembre 2003 e n. 29 del 22 marzo 2006;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2004, recante: “Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attività produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”;

**VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'articolo 5-ter relativo alla elaborazione e all'attribuzione, su istanza di parte, di un *rating* di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro;

**VISTI** la deliberazione 14 novembre 2012, n. 24075, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, e il decreto 20 febbraio 2014, n. 57, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, adottati in attuazione del citato articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;





**VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel seguito “decreto-legge n. 83 del 2012”, e, in particolare, l'articolo 27, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale;

**VISTO** l'art. 23 del medesimo decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con il quale è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la crescita sostenibile;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, che, in attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive a Invitalia, prevedendo la priorità di accesso agli interventi;

**VISTO** il comma 8-bis del predetto articolo 27, inserito dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale è disposto che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplini le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del medesimo articolo 27, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 3 agosto 2015, che stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell'art. 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, demandando ad un'apposita circolare esplicativa la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto;





**VISTO** la Circolare n. 59282 del 6 agosto 2015 del Ministero dello Sviluppo economico, emessa in base a quanto disposto dall'art. 6, comma 6 del suddetto decreto finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili, delle modalità, forme e termini di presentazione delle domande nonché delle caratteristiche del contratto di finanziamento;

**VISTO** l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dà facoltà alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, (di seguito Invitalia) per la realizzazione delle attività proprie della società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;

**VISTO** che Sviluppo Italia S.p.A. ora Invitalia, istituita con il citato decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, ha lo scopo di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari;

**VISTA** la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica Invitalia quale "ente strumentale dell'amministrazione centrale" (punto 2.1.1);

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 gennaio 2009, registrato con il n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2009, che ha dettato a Invitalia direttive per l'adeguamento del regime di aiuti *ex-lege* n. 181/1989 e successive estensioni al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;





**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2010, con cui è stato approvato il Testo unico degli indirizzi attuativi regolanti i rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia, per l'attuazione del programma di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e al decreto legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** che in data 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore le disposizioni (art. 1, commi 459-463) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) relative a Sviluppo Italia SpA. Ai sensi di tali disposizioni, tra l'altro, Sviluppo Italia ha assunto la nuova denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

**VISTO** che con la stessa legge Finanziaria 2007, per rafforzare in capo all'Agenzia gli elementi tipici del c.d. "controllo analogo", sono stati introdotti pregnanti momenti di controllo ed indirizzo nei confronti della medesima Invitalia da parte dello Stato;

**VISTO** che il 27 marzo 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per Invitalia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'art. 1, commi 460 e 461, della Finanziaria 2007;

**VISTO** che la stessa direttiva 27 marzo 2007 indica Invitalia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2); prevede inoltre che Invitalia predisponga un piano di riordino finalizzato a ridurre a non più di tre il numero delle Società controllate che dovranno caratterizzarsi (3.3.1) "a) per la capacità di promozione e gestione di interventi di innovazione tecnologica nella costituzione di reti materiali e immateriali ovvero b) per la





capacità di promozione e gestione di interventi di finanza d'impresa anche attraverso l'eventuale coinvolgimento di investitori privati”;

**CONSIDERATO** che l'articolo 3, comma 1, del citato Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, affida a Invitalia, quale Soggetto gestore, gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli relativi alla misura agevolativa prevista dal medesimo Decreto;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che, con apposita Convenzione, siano regolati i rapporti tra Ministero e Soggetto gestore.

**VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 28 aprile 2016 (approvata con decreto direttoriale n. 2979 del 16 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 15 giugno 2016 al n. 1760) per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine all'attuazione del regime di aiuto disciplinato dal decreto del ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2015 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013,





relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

**VISTI** il Titolo IV, articoli da 37 a 46, del citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che disciplina il funzionamento degli strumenti finanziari, e l'allegato IV del medesimo regolamento, che individua gli elementi costituenti il previsto "accordo di finanziamento" per l'attuazione degli strumenti finanziari;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

**VISTA** la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 – 2020 approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014-2020" FESR adottato con Decisione della Commissione europea C(2015) 4444 *final* del 23 giugno 2015, come modificata dalla Decisione della Commissione europea C(2015) 8450 *final* del 24 novembre 2015;

**CONSIDERATO** che la legge n. 181/1989 è uno degli strumenti previsti nell'ambito del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 per l'attuazione dell'Azione 3.2.1 – "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese";

**CONSIDERATO** che, al fine di attuare gli interventi ai sensi della legge 181/89, disciplinati dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, attraverso l'utilizzo delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR azione 3.2.1., il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia hanno sottoscritto un Atto aggiuntivo alla citata Convenzione del 28 aprile 2016;





**RITENUTO** di dover approvare l'atto suddetto;

## **DECRETA**

### **Articolo unico**

E' approvato l'Atto aggiuntivo, sottoscritto in data 10 gennaio 2018, alla Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, conclusa in data 28 aprile 2016, al fine di consentire l'attuazione degli interventi ai sensi della legge 181/89, disciplinati dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, attraverso l'utilizzo delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR azione 3.2.1.

Il rimborso dovuto a Invitalia per lo svolgimento delle attività previste dall'Atto aggiuntivo è posto a carico delle risorse indicate all'articolo 17 del citato Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 ed in particolare a quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017.

Il presente decreto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 maggio 2005 e ss.mm.ii., è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Carlo Sappino)

Div. VIII/CS  
Siglato il Dirigente Div. VIII – Clelia Stigliano

*"Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche"*